TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 2

Legge 15 dicembre 1930, n. 1696, art. 1

Salva l'osservanza di tutte le altre forme stabilite nell'articolo precedente, la promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, contiene la seguente formula: Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere; Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Versione in vigore dal 13 novembre 1931, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-2-legge-15-dicembre-1930-n-1696-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it